

## CONTRIBUTO DI € 2 SULLE SPEDIZIONI "DI MODICO VALORE"

### RIFERIMENTI

Art. 1, co. 126-128, L. n. 199/2025- CM 1/D/2026 (AII. 1) e CM 37/D/2025 - CIRCOLARE DEL 22/01/2026

### Sintesi:

a partire dalle introduzioni in Italia effettuate dal 1/01/2026 è stato introdotto un contributo di €. 2 per ciascuna spedizione di beni provenienti da paesi Extra Ue di valore non superiore a € 150.

Tuttavia, a causa delle difficoltà di adeguamento dei sistemi operativi delle Dogane e degli spedizionieri:

- è stato previsto un regime transitorio fino al 28/02/2026;
- nell'ambito del quale è posticipato al 15/03/2026 il versamento (senza sanzioni) del nuovo contributo.
- L'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di documentazione del contributo dovuto, e del relativo pagamento, per le operazioni effettuate nei mesi di gennaio e febbraio 2026.

L'art. 1 co. da 126 a 128, della Legge n. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha introdotto dal 2026 un contributo amministrativo per le spedizioni di beni di modico valore in importazione.

Il nuovo contributo, in vigore dal 1° gennaio 2026:

- è applicato nella misura fissa di € 2 per ciascuna "spedizione" di beni:
- provenienti da Paesi extraUE.
- il cui valore dichiarato in Dogana è non superiore a € 150.

### NATURA DEL "CONTRIBUTO"

La norma specifica che il contributo "si applica in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013" (il "Codice doganale dell'Unione", cd. "CDU"). al fine di evitare possibili censure dal punto di vista del diritto doganale internazionale e unionale.

È, tuttavia, evidente, che si tratta di un "prelievo di confine" che possiede la natura di un dazio doganale. In particolare, è assimilabile al nuovo dazio definito dal Consiglio UE nella riunione Ecofin del 12/12/2025, che, in attesa della revisione del sistema dei UE dei dazi (cd. "EU Customs Data Hub") ha approvato l'abolizione dei regimi di "franchigia dai dazi" all'importazione per le merci di "valore trascurabile" (valore non superiore a€ 150) di cui all'art. 23 del Reg: CE 1186/2009; posta detta abolizione tali importazioni possono, dunque, essere assoggettate a dazi e da ciò deriva la legittimità dell'introduzione del contributo anche se ciò ha indotto qualche 'criticità per l'individuazione del corretto imponibile Iva in dogana.

### OPERAZIONI INTERESSATE

Il contributo si applica:

- a tutte le dichiarazioni di "immissione in libera pratica" e di "immissione in consumo" (cioè di importazione definitiva)
- "registerate" (cioè redatte in Dogana) dal 1/01/2026
- a prescindere dalla natura della transazione commerciale.

Sono, pertanto, incluse le seguenti operazioni (CM 37/D/2025):

- ✓ **Transazione B2C:** Spedizioni destinate a consumatori finali da piattaforme e-commerce (Amazon, AliExpress, eBay, Shein, ecc.) anche in regime IOSS
- ✓ **Transazione B2B:** Spedizioni destinate ad operatori commerciali per acquisti da piattaforme di e-commerce o fornitori esteri
- ✓ **Transazione C2C:** Spedizioni inviate da privati a privati anche contenenti merci prive di carattere commerciale

Nota: per quanto non menzionate dalle dogane vi rientrano anche le (rare) operazioni C2B (in sostanza, non vi è alcuna differenza, dunque, tra gli acquisti dei privati e quelli effettuati dalle imprese).

Per l'applicazione del contributo devono sussistere cumulativamente i seguenti requisiti:

REQUISITO	DESCRIZIONE	
Origine	Beni provenienti da paesi Extra UE	
	Valore dichiarato < € 150	
	Il valore da assumere per verificare il superamento della soglia è il seguente:	
Valore in dogana	Dich Doganale	Valore per verifica €
	Dichiarazione ordinaria (H1)	"Valore in dogana" (imponibile ai fini del dazio) ex artt. 69-76 CDU
	Dichiarazione semplificata (H7)	<p>"Valore intrinseco" cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le merci commerciali: il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale UE</li> <li>- esclusi i costi trasporto e assicurazione (salvo il caso in cui siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente in fattura)</li> <li>- esclusa qualsiasi altra imposta/onere percepibili dalla Dogana a partire da qualsiasi documento pertinente</li> <li>- per le merci prive di carattere commerciale: il prezzo che sarebbe stato pagato per le merci stesse se fossero vendute per l'esportazione verso il territorio doganale della UE</li> </ul>
Importazione	Dichiarazione per vincolo al regime di immissione in libera pratica (CM 37/D/2026)	

	<p>N.B.: l'Agenzia delle Dogane ha interpretato la nuova disposizione coerentemente con la natura "di dazio" del contributo, riservandone l'applicazione alle operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- di "immissione in libera pratica" (che, non prevedendo l'immissione in consumo, sono soggette solo ai dazi, non anche all'Iva)</li><li>- di importazione definitiva (che prevedono l'assolvimento dei dazi ed Iva). Esempio: Alfa Srl riceve della merce spedita dalla Cina con allegata una fattura di €. 120. Indipendentemente che in Dogana i beni risultino vincolati:<ul style="list-style-type: none"><li>-al regime di importazione definitiva ("IM"), per la successiva vendita in Italia</li><li>-al regime di immissione libera pratica, con successivo vincolo ad un trasporto intracomunitario esterno, in quanto destinati al cliente finale tedesco l'operazione è soggetta al contributo di €.2.</li></ul></li></ul>
--	--

## OPERAZIONI ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione del contributo di € 2:

1. le operazioni di sdoganamento per "merci al seguito" del passeggero immesse in libera pratica su dichiarazione verbale, in quanto non rientranti nella definizione di "spedizione" prevista;
2. le merci vincolate ad un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica o impostazione definitiva (es: beni destinati a deposito Iva; vincolate al perfezionamento attivo; ecc.)
3. le merci provenienti dall'interno dell'Unione Europea.

Dubbio:

dovrebbe essere parimenti escluso anche il caso di beni che sono:

- immessi in libera pratica in un paese UE (con assolvimento dei dazi)
- per essere successivamente trasportati in Italia ed essere immessi in consumo con operazione che, per l'impresa italiana acquirente, è assimilata, ai fini Iva, ad un acquisto intra UE.

## RISCOSSIONE:

il contributo:

- è riscosso dagli Uffici delle Dogane;
- all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

**Soggetto debitore:** in coerenza con il CDU, il soggetto debitore risulta essere, ordinariamente:

- il dichiarante importatore (quando dichiara in proprio);
- oppure l'importatore ed il suo rappresentante (se si avvale di rappresentante doganale).

## DEFINIZIONE DI "SPEDIZIONE"

La norma utilizza il termine "spedizione" senza fornirne una definizione puntuale.

Ciò avrebbe potuto generare perplessità in presenza di più ordini ricompresi nel medesimo invio (prassi molto frequente nell'e-commerce).

Nota: l'Agenzia delle Dogane, a tal fine, richiama le Note Esplicative del 2020 della Commissione UE relative all'IVA nel commercio elettronico, che definiscono spedizione ("consignment") come segue: "Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto".

Casistica: in applicazione di tale definizione si perviene al seguente inquadramento:

<b>Disciplina</b>	<b>Inquadramento</b>
Più ordini da diversi venditori sulla stessa piattaforma e-commerce (es. Amazon), in cui la spedizione di tutti i prodotti avviene a cura della piattaforma (che diventa lo "speditore") 5 ordini diversi inseriti in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento (Lettera di Vettura o Air Waybill) Esecuzione di ordini multipli tra le stesse parti, oggetto di un unico contratto di trasporto.	Spedizione unica  (il contributo non è dovuto se la somma di tutti gli ordini è > € 150)
Separati invii di beni in esecuzione di un unico ordine, oggetto di distinti contratti di trasporto Più invii dello stesso fornitore al medesimo destinatario ma in date diverse	Spedizioni multiple  (il contributo è dovuto per ciascun ordine < €. 150)

### **ASPETTI IVA E REDDITUALI**

La base imponibile IVA all'importazione, ai sensi dell'art. 70 del Dpr 633/72, comprende nel valore doganale anche i dazi (oltre ad altri oneri connessi fino al primo luogo di destinazione nella UE). La natura assimilata a quella di un dazio del contributo ha fatto sorgere il dubbio se anche quest'ultimo debba sommarsi al valore della merce per individuare il valore doganale da assoggettare ad Iva. Al contrario, il contributo in esame, essendo qualificato come onere amministrativo autonomo, e non come dazio, non risulta incluso tra diritti di confine che formano la base imponibile Iva in Dogana. Peraltro non si verte nell'ambito di un contributo corrisposto a fronte di una specifica obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione e, pertanto, si configura quale importo escluso da Iva.

Riaddebito al cliente: rimane fermo che, se il soggetto che sostiene il contributo (importatore o intermediario) lo addebita al proprio cliente come voce del prezzo del servizio di spedizione/sdoganamento, tale riaddebito:

- rientra nel corrispettivo del servizio e ne segue il regime IVA (che, in generale, sarà di non imponibilità ex art. 9, Dpr 633/72) quale costo accessorio (del servizio di trasporto o di intermediazione).

### **COORDINAMENTO CON IL REGIME IOSS:**

L'applicazione del contributo di €. 2 prescinde dall'eventuale applicazione del regime Import One Stop Shop (cd. "IOSS") da parte del cedente UE/ExtraUE (posto che non opera più il regime di "franchigia da dazi"). IL sistema, attualmente, si limita a semplificare la riscossione di questi ultimi, a cui si aggiunge, dal 2026, il citato contributo, in relazione alle "vendite a distanza" di beni importati di valore intrinseco non superiore a € 150,00).

Aspetti reddituali: per le imprese ed i professionisti che si trovano a dover assolvere il contributo, si verterà nell'ambito di un costo incrementativo del bene importato.

## PERIODO TRANSITORIO

Le Dogane hanno riscontrato, sin da subito, significative difficoltà tecniche sia nei propri sistemi informatici che in quelli degli operatori (corrieri espressi, piattaforme e-commerce) per l'implementazione della riscossione del contributo sia nel tracciato ordinario (H1) che nelle dichiarazioni semplificate (H7, già completamente automatizzate per le "vecchie" operazioni in franchigia doganale).

**N.B.:** per tale motivo, è stato introdotto un periodo transitorio dal 1/01/2026 al 28/02/2026 atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche, nelle more degli adeguamenti tecnici (CM 1/D/2026).

**MODALITÀ OPERATIVE:** per le importazioni nel periodo transitorio, i contributi dovuti:

- non vengono liquidati immediatamente al momento dello sdoganamento;
- formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento periodici per entrambi i tracciati (H1 e H7);
- la dichiarazione di tali contributi avviene sulla base di apposita comunicazione redatta secondo il modello allegato alla CM 37/D/2025;
- **N.B.:** tale dichiarazione dev'essere presentata:
  - nel termine ultimo del **15 marzo 2026**
  - presso la Dogana di registrazione, in relazione a tutte le operazioni di gennaio e febbraio 2026.
- In generale l'adempimento riguarderà gli spedizionieri che hanno effettuato le operazioni doganali in nome dell'importatore.

Come chiarito dalle Dogane, durante il periodo transitorio:

- l'assenza del codice tributo 159 nel tracciato H1 non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo;
- *non si applicano sanzioni per mancato o ritardato pagamento;*
- le misure previste dal Codice doganale per invalidamento e reintroduzione in franchigia rimangono applicabili.

**Regolarizzazione successiva:** a partire dal 1/03/2026 si applicano le regole ordinarie di accertamento e pagamento secondo le seguenti modalità:

- per importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1): il contributo è liquidato immediatamente in dichiarazione con codice tributo 159;
- ✓ per importazioni dichiarate in forma semplificata (H7): il contributo continua ad essere contabilizzato e pagato su base periodica (quindicinale) come illustrato dalla circolare 37/D/2025.
- I<sup>^</sup> quindicina: Dichiarazioni H7 registrate dall'1 al 15 del mese
- II<sup>^</sup> quindicina: Dichiarazioni H7 registrate dal 16 al 30/31 del mese

STUDIO RIBOLLA, FUSI E ASSOCIATI  
DOTTORI COMMERCIALISTI